



Città di Trapani

REGOLAMENTO ARREDO URBANO DISCIPLINA DI ATTUAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Redattore: arch. Antonino Alestra – responsabile SUAP
Data: 22 febbraio 2011

TESTO EMENDATO

INDICE

Art.1	DEFINIZIONI	pag.3
Art.2	CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONI – MODALITA'	pag.5
Art.3	RILASCIO DELLA CONCESSIONE E DELL'AUTORIZZAZIONE	pag.7
Art.4	OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE	pag.7
Art.5	DECADENZA DELLA CONCESSIONE E DELL'AUTORIZZAZIONE	pag.8
Art.6	REVOCA DELLA CONCESSIONE E DELL'AUTORIZZAZIONE	pag.9
Art.7	RINNOVO DELLA CONCESSIONE E DELL'AUTORIZZAZIONE	pag.9
Art.8	OCCUPAZIONI ABUSIVE	pag.10
Art.9	OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE O GRAVATE DA SERVITU' DI USO PUBBLICO	pag.10
Art.10	ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	pag.11
Art.11	DIVIETI	pag.11
Art.12	INQUINAMENTO ACUSTICO	pag.13
Art.13	SANZIONI	pag.13
Art.14	NORMA TRANSITORIA	pag.14
Art.15	ENTRATA IN VIGORE	pag.14

Art.1
DEFINIZIONI

1. Il presente Regolamento di Attuazione coordina le norme e disciplina gli interventi relativamente alle installazioni precarie ed ai complementi di arredo urbano a servizio delle attività **sia esistenti che nuove** che occupano spazi ed aree pubbliche o gravate da servitù di uso pubblico, attraverso una serie di criteri e di norme, al fine di salvaguardare i valori architettonici ed ambientali della città e, contemporaneamente, di potenziare la qualità dei pubblici esercizi esistenti e delle attività di vendita di prodotti alimentari, affinché nell'esecuzione di dette opere siano costantemente soddisfatte le esigenze della solidità, dell'estetica, del decoro, della sicurezza, dell'igiene e di tutto quanto riguarda più in generale la materia edilizia ed urbanistica. **Inoltre lo stesso disciplina l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o gravate da servitù di uso pubblico con strutture esclusivamente precarie temporanee la cui installazione è assentita per un periodo inferiore all'anno a seguito del rilascio di autorizzazione ai sensi dell'art.4 comma 2 del Regolamento TOSAP.**
2. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento di attuazione le installazioni inerenti le fiere, le sagre, i mercati settimanali e stagionali e le attività in forma itinerante di cui alla L.R. 1 marzo 1995, n°18 e s.m.i.;
3. Ai fini del presente regolamento si definiscono:
 - a) manufatti e strutture precarie: installazioni che hanno uso precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo. Pertanto non comportano alcuna durevole e permanente trasformazione edilizia e/o urbanistica del territorio e che per loro stessa natura risultino destinate a soddisfare necessità contingenti, limitate puntualmente nel tempo. Sono da considerare manufatti precari le strutture temporanee, in legno, ferro ed alluminio, **acciaio e similari, con struttura amovibile composta anche da lastre di materiale trasparente**, destinate ad un uso limitato nel tempo, e volte a soddisfare le esigenze delle attività commerciali nell'arco temporale della loro durata, collegate quindi ad un'attività di pubblico esercizio con somministrazione, quali bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, rosticcerie, birrerie e simili (**vedi foto allegate n° 1/A così come condivise dalla conferenza di servizi**);
 - b) edicole e chioschi: strutture precarie, amovibili circoscritte da coperture e pareti perimetrali. Le caratteristiche tecniche ed estetiche alle quali uniformarsi saranno definite, caso per caso, in ragione delle caratteristiche dei luoghi, previo rilascio di **provvedimento unico**; possono essere installate al di fuori del centro storico (zona omogenea A/1) e della Z.T.L.; nel caso di interventi in zone tutelate, occorre l'autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza ai BB.CC.AA;
 - c) ombrellone: struttura portante con copertura in tela fornita di un solo punto di appoggio al suolo, di forma **circolare**, poligonale, quadrata o rettangolare, e mediante l'impiego di supporti in legno/ottone/ferro. La struttura portante dovrà essere in legno naturale o ferro **materiali sperimentali quali policarbonato, plexiglass, prestampati da design ecc**;
 - d) tende: (art.18 lettera d, del Piano Generale Impianti Pubblicitari): *"tenda o tendone", ossia il manufatto mobile o semi mobile, in tessuto o in materiale simile, posto esternamente a protezione di vetrine o ingressi"*;
(Art.58 del Regolamento Edilizio): *"1. Quando non nuocciano al libero transito e non impediscano la visuale in danno dei vicini, l'Amministrazione può permettere, con l'osservanza delle condizioni che riterrà opportune caso per caso, l'apposizione a porte e finestre di tende aggettanti nello spazio pubblico. 2. Tali tende sono però vietate nelle strade prive di marciapiede, salvo che non si tratti di strade aperte al solo traffico pedonale. 3. Nelle strade fornite di marciapiedi, l'oggetto di tali tende, dovrà di regola distanziarsi almeno di 50 cm. dal ciglio del marciapiede. 4. Le tende, le loro appendici e i loro meccanismi non possono essere situati ad altezze inferiori a ml. 2,50 dal marciapiede. 5. Per immobili di interesse storico, artistico, archeologico, il rilascio è subordinato al nulla-osta della Sovrintendenza ai BB.CC.AA. 6. L'autorizzazione ad apporre tende di qualsiasi specie può essere revocata quando queste non siano mantenute in buono stato e pulite. 7. In osservanza del D. P. R. 384/78, qualora il marciapiede supera la larghezza di ml. 1,00, deve essere riservato uno spazio minimo di ml. 1,00 alla libera circolazione.*
Sono tende tutte quelle strutture amovibili, non infisse a terra, ancorate all'edificio su cui insistono e con materiali di copertura diversi dal PVC o da quelli plastici, relative a bucatore esistenti, adibite all'ombreggiamento di vetrine, di locali e di spazi per usi commerciali. Le tende per posizione e forma, debbono essere adeguatamente collocate rispettando il decoro edilizio e ambientale, poiché costituiscono parte integrante del prospetto. L'apposizione delle tende potrà avvenire solo qualora non sussistano impedimenti di carattere architettonico alla loro corretta installazione e funzionamento e, in particolare, quando l'intera linea di appoggio sull'edificio risulti piana e non interessi contorni, modanature o altri eventuali elementi di facciata. Le tende devono avere colore, tipologia e forma analoga per i fronti unitari e

vanno fissate ad uguale quota di imposta. Qualora negli edifici siano già presenti tende a riparo delle aperture, le nuove dovranno uniformarsi alle esistenti. Sono da preferire i colori nella gamma delle tinte chiare e tinta unita. Possono essere installate tende parasole, del tipo retrattile, a vetrine e porte solo se conformi ai seguenti criteri prescrittivi:

- struttura in ferro, ottone o "tipo ferro", i sostegni metallici possono essere in estrusi di alluminio, o del medesimo colore della tenda;
- riferimento formale all'unità-edificio e all'apertura di cui intende costituire protezione;
- i lembi inferiori e i meccanismi della tenda devono rispettare una **altezza** minima dal marciapiede di cm 250 e la tenda dovrà comunque mantenere un arretramento di almeno 50 cm dal filo del marciapiede;
- le scritte consentite dovranno essere stampate solo sulla mantovana o appendice inferiore della tenda;
- sulle bande inferiori delle tende sono ammesse scritte riportanti la tipologia dell'esercizio ed il nome. Il materiale impiegato deve essere esclusivamente tessuto, con colorazioni in tinta unita che si armonizzi con il fronte dell'edificio;
- dovranno essere mobili, decorose, smontabili e mantenute in ottimo stato, in difetto potrà essere imposta la loro rimozione.

- e) pergolati: si definisce pergolato una struttura, di pertinenza di unità a carattere commerciale o ricettiva, composta di elementi verticali e sovrastanti elementi orizzontali, in legno o metallo, atta a consentire il sostegno del verde rampicante o di telo per tenda. Il pergolato è consentito in tutti gli ambiti, fatto salvo quanto previsto dalle normative specifiche contenute nella normativa di dettaglio.
- f) tavoli e sedie: sono consentiti, esclusivamente all'interno degli spazi pubblici concessi e dovranno avere la struttura portante in metallo o legno, vimini, ghisa, materiali plastici **e simili**. Dovrà privilegiarsi l'uso di materiali e colorazioni che garantiscano coerenza e integrazione con le pavimentazioni e con gli elementi di facciata che concorrono a definire l'aspetto esteriore degli edifici, e con gli ulteriori elementi (*vetrina, insegna, arredo interno*) che concorrono a definire l'immagine e la qualità dell'esercizio stesso. I tavoli dovranno essere realizzati con materiale di pregio, avere struttura di legno o ferro, a disegno semplice, senza alcun tipo di decoro sul piano. Si sottolinea, inoltre, che la disposizione dei tavoli all'interno del suolo pubblico in concessione, dovrà essere fatta in modo da garantire il passaggio agevole fra un tavolo e l'altro, nonché la privacy della clientela. Le sedie dovranno avere dimensione sufficiente atta a garantire una seduta agevole.
- g) fioriere, vasi, frangivento: i vasi da fiori a definizione delle aree occupate devono essere collocati in appositi contenitori e dotati di piante in fiore o sempreverdi, con esclusione delle piante rampicanti e spinose. I contenitori possono essere realizzati con legno, pietra, ghisa **e** materiali plastici, a pianta **circolare** quadrata o rettangolare, di altezza non superiore a cm. 50 – 60. Qual sia il materiale, i contenitori dovranno avere una colorazione che garantisca coerenza e integrazione con le pavimentazioni e con eventuali pedane. I pannelli frangivento, composti da una struttura portante in ferro appoggiata a terra in cui sono inseriti pannelli di vetro temperato o *plexiglass* trasparente quali elementi verticali, sono elementi amovibili da posizionare come divisori delle aree esterne dei locali **pubblici**, per garantire il riparo dalle intemperie. **I pannelli frangivento dovranno avere un'altezza non superiore ad 1,50 mt.**
- h) pedane: le pedane dovranno essere in legno, ad elementi smontabili, verniciate con colorazione che garantisca coerenza e integrazione con le pavimentazioni. Dovrà essere comunque garantita l'accessibilità a portatori di handicap.
- i) elementi riscaldatori: gli elementi riscaldatori, da posizionare nella stagione invernale, dovranno essere omologati a norma di legge e posizionati all'interno dello spazio concesso per l'occupazione;
- l) sorgente luminosa: (art.20 Piano Generale degli Impianti Pubblicitari): *"E' da qualificare sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali."*
Per quanto riguarda l'illuminazione esterna di locali, ristoranti, vetrine ecc, si precisa che dovranno essere utilizzate luci realizzate con materiale pregiato e studiate in funzione dell'ambito architettonico in cui s'inseriscono con materiali, colori e forme adeguate al carattere degli edifici esistenti, in modo da armonizzarsi con quelle eventualmente già presenti sull'edificio stesso. E' d'obbligo l'uso di lampade a basso consumo energetico (*classe A*) e le stesse dovranno essere collocate in modo da poter essere facilmente rimosse durante il periodo invernale di non utilizzo. Nel caso di lampade caratteristiche, o parti di esse, deve essere effettuato un restauro degli elementi originali, senza sovrapposizioni con elementi moderni o non appropriati.
- m) impianti di condizionamento: le unità esterne degli impianti di condizionamento devono essere collocate all'interno delle bucatore esistenti senza sporgenze all'esterno e con mascherature tramite grigliati. Si

predilige l'uso di macchine del "sistema unico", sistema di climatizzazione senza unità esterne, il cui solo collegamento esterno previsto avviene tramite fori opportunamente chiusi con griglie che dovranno essere tinteggiate nel colore della facciata. Nei casi in cui gli impianti già montati non siano a norma, il privato avrà 1 anno di tempo per adeguarsi alle norme del presente regolamento.

- n) bacheche: (art.18 lettera b, Piano Generale degli Impianti Pubblicitari): "bacheca", ossia la vetrinetta, con frontale apribile o a giorno, installata a muro o collocata a terra su supporto proprio, destinata all'esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie, per pubblici spettacoli, nonché all'esposizione di messaggi attinenti all'attività commerciale esercitata (menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi, e merce varia)";

L'affissione in luoghi esposti alla pubblica vista di giornali, manifesti, comunicati e fogli in genere stampati o manoscritti, effettuata direttamente dai soggetti interessati potrà avvenire, nel rispetto delle leggi vigenti, esclusivamente entro apposite bacheche, le quali verranno predisposte e installate a cura e a spese degli interessati, previa autorizzazione rilasciata dai competenti organi comunali. Le bacheche da installare dovranno corrispondere, fatti salvi ulteriori elementi di dettaglio, con dimensione massima di un metro quadrato e di cm. 15 di profondità. Le bacheche potranno essere applicate esclusivamente alle pareti degli edifici prospicienti le pubbliche vie o piazze, fissandole alle murature;

- o) armadi e apparecchiature tecniche e di informazione: la collocazione di apparecchiature tecniche entro contenitori deve rispettare il contesto ambientale ed architettonico in cui sono inserite: devono, quando possibile, essere uniformate nel colore e trovare forme e dimensioni il più contenute possibile. Ogni nuova collocazione o sostituzione nell'ambito di una revisione delle reti di servizio sarà presentata con un piano di insieme che ne consenta l'esame delle caratteristiche esistenti e di progetto.
- p) orientamento: per segnali di informazione e orientamento si intendono quei messaggi che facilitano l'uso dei servizi presenti in città: mappe della città, del centro storico, dei parchi, rete dei servizi pubblici, indicazioni di luoghi, strade, monumenti, eventi, spettacoli. Il riordino della segnaletica di informazione e di orientamento dovrà perseguire i seguenti criteri:
- a) coordinamento con la segnaletica di informazione;
 - b) evitare eccessive astrazioni e sovrapposizione di simboli e linguaggi;
 - c) attenzione alla leggibilità dei messaggi;
 - d) uniformare colore dei segnali di informazione e di orientamento;
 - e) individuazione puntuale della localizzazione dei pannelli;
 - f) indicazione in lingua inglese.

4. Ai sensi dal comma 1, articolo 4 del Regolamento T.O.S.A.P. "sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e con disponibilità completa e continuativa dell'area occupata" ed ai sensi dell'art.1 comma 2 dello stesso regolamento "sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno a seguito del rilascio di autorizzazione";

Art.2

CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI – MODALITA'

1. Il titolare di un'attività di pubblico esercizio o di vendita di prodotti alimentari, che intenda collocare su spazi ed aree pubbliche o gravate da servitù di uso pubblico gli arredi e le strutture precarie, con o senza elementi di copertura, deve ottenere preventiva concessione o autorizzazione di suolo pubblico da parte dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto delle normative vigenti e con particolare riferimento all'art.15 e 22 del regolamento T.O.S.A.P., all'art.79 del regolamento edilizio allegato al P.R.G. ed all'Ordinanza Ministeriale del 3 aprile 2002 sui requisiti igienico-sanitari per il commercio su aree pubbliche;
2. Al fine di ottenere la concessione o l'autorizzazione di cui al punto precedente, il titolare dell'attività deve presentare allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune di Trapani, formale istanza con assolvimento dell'imposta di bollo, contenente gli estremi anagrafici e fiscali del richiedente, la titolarità all'effettuazione della richiesta, l'indicazione se trattasi di nuova autorizzazione o di rinnovo di precedente concessione (nel qual caso vanno indicati gli estremi della stessa), l'elenco degli allegati e la documentazione di cui all'art.22 del regolamento TOSAP che di seguito viene riportato:
 - "a) la descrizione particolareggiata dell'opera che si intende eseguire sul suolo pubblico o gravato da servitù di pubblico passaggio, con allegata l'asseverazione del tecnico progettista circa la conformità degli arredi alle linee generali degli interventi di decoro urbano vigenti nel centro storico;

b) l'esatta indicazione della località interessata e la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento ed a tutte quelle altre che il Comune intendesse imporre a tutela del pubblico transito e della proprietà stradale.

La domanda dovrà inoltre essere corredata da grafici sufficienti ad identificare le opere da eseguire e dai calcoli di stabilità, limitatamente in quest'ultimo caso, alle opere che rivestono carattere di particolare importanza".

Ed inoltre:

- c) (in caso di vendita o somministrazione all'esterno), relazione tecnica descrittiva con allegati elaborati grafici, a firma di tecnico abilitato, sulla conformità dell'area di occupazione alle linee guida per i requisiti minimi dei pubblici esercizi di cui alla Circolare Assessoriale 7/01/1997, n°907, in particolare, sulla dotazione dei servizi igienici in rapporto al numero dei posti a sedere complessivi e sul rispetto dei requisiti igienico-sanitari per la somministrazione dei prodotti alimentari stabiliti dalla O.M. 3/04/2002;
 - d) progetto in quattro copie, in scala 1:100, nel quale oltre alle caratteristiche dell'installazione siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui l'occupazione viene ad interferire ovvero l'eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico e/o di passaggi pedonali. Dovranno prodursi planimetria dell'area, piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici, pali, aiuole, fioriere, e panchine esistenti ecc.. Gli elaborati dovranno essere redatti da tecnico abilitato alla libera professione;
 - e) elaborati grafici ed asseverazione del tecnico progettista circa la conformità delle installazioni alla vigente normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche (*solo per manufatti, strutture precarie e pedane*);
 - f) fotografie a colori (formato minimo cm. 9 x 12) del luogo dove l'installazione dovrà essere inserita;
 - g) nulla-osta dei proprietari interessati, qualora la struttura venga posta a contatto del prospetto dove ha sede l'attività o l'installazione venga collocata in area pubblica adiacente a quello dell'esercizio commerciale (*solo per manufatti e strutture precarie*);
 - h) copia dell'agibilità dei locali dove ha sede l'attività per gli immobili costruiti dopo il 1934; per gli immobili costruiti in data antecedente al 1934: una perizia giurata, eseguita da un tecnico iscritto all'albo professionale che asseveri:
 - l'epoca di realizzazione dell'immobile a seguito di sopralluogo eseguito nel locale sede dell'esercizio ed dopo la verifica documentale (titolo di proprietà, certificato e planimetrie catastali, documentazione fotografica etc.);
 - la stabilità e l'agibilità ***l'unità immobiliare*** sede dell'attività richiesta e l'idoneità dal punto di vista statico;
 - che l'immobile, dall'epoca della sua realizzazione non ha subito interventi edilizi soggetti al preventivo rilascio di autorizzazione o concessione edilizia;
 - ***ogni altra documentazione idonea quali copie di scritture private, contratti, testamenti e/o documenti vari con data certa.***
 - i) copia dell'autorizzazione amministrativa per la somministrazione;
 - l) copia della comunicazione di inizio attività (CIA o SCIA) per la vendita di prodotti alimentari;
 - m) copia della D.I.A. (allegato 2) ai fini della registrazione delle imprese alimentari (regolamento CE n°852/2004) per la somministrazione o la vendita di alimenti e bevande su suolo pubblico;
 - n) copia dell'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
3. Le installazioni inerenti le fiere, le sagre, i mercati settimanali e stagionali e le attività in forma itinerante di cui alla L.R. 1 marzo 1995, n°18 e s.m.i. sono di competenza del settore V – Ufficio Commercio;

Art.2 bis

DIMENSIONAMENTO DELLA SUPERFICIE DI SUOLO PUBBLICO

Tutti gli interventi relativamente alle installazioni precarie ed ai complementi di arredo urbano a servizio delle attività di pubblico esercizio (esistenti e nuove) possono occupare spazi ed aree pubbliche o gravate da servitù di uso pubblico per una superficie massima pari a quella destinata ad attività commerciale o artigianale incrementata del 50%. nel rispetto delle norme igienico sanitarie, del Codice della strada e di ogni altra normativa che disciplini la materia.

Art.3

RILASCIO DELLA CONCESSIONE E DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Responsabile SUAP riceve la domanda di concessione o autorizzazione di occupazione, comunica l'avvio del procedimento amministrativo, con le modalità ed i contenuti di cui all'art.8 della L.R. n°241/90 e s.m.i. riportando il numero di protocollo attribuito alla richiesta ed il nominativo del responsabile del procedimento amministrativo, che ne cura l'istruttoria preliminare acquisendo i pareri degli uffici interessati e valuta la conformità delle richieste attinenti le occupazioni di spazi ed aree pubbliche alle norme della presente disciplina. A tal fine, acquisisce i pareri degli Enti esterni e degli uffici comunali competenti.
2. Per tutte le tipologie di installazioni, il Responsabile SUAP, deve acquisire il parere obbligatorio e vincolante del Comando della Polizia Municipale, in merito al rispetto delle prescrizioni contenute nel Nuovo Codice della Strada e del responsabile di igiene pubblica in relazione al rispetto delle norme igienico-sanitarie per la somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica. Il parere di competenza del Comando della Polizia Municipale dovrà essere espresso entro e non oltre giorni quindici dalla data della richiesta; entro lo stesso termine temporale dovranno essere formulati i pareri eventualmente richiesti dal responsabile SUAP ad altri uffici interni al Comune. Possono essere richiesti pareri ad altri Enti esterni alla P.A., qualora il responsabile SUAP lo ritenesse necessario.
3. Il Responsabile SUAP, entro i 30 giorni dal ricevimento della domanda può chiedere all'interessato la documentazione integrativa, che dovrà essere inviata entro i 30 giorni successivi. Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo, entro trenta giorni, ovvero indice la conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n°241 e s.m.i., concedendo o negando la concessione o l'autorizzazione. Il termine viene sospeso quando si richiedono i pareri ad Enti esterni o l'integrazione della documentazione al richiedente. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto dall'interessato, la domanda presentata si intende respinta.
4. Sentita la Commissione Edilizia Urbanistica Comunale si possono concedere occupazioni di spazi ed aree pubbliche o gravate da servitù di uso pubblico con chioschi ed edicole, nelle aree pubbliche ricadenti al di fuori del centro storico (zona omogenea A1) e della Z.T.L. (punto 8, art.79 del regolamento edilizio vigente).
5. In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio), l'efficacia della concessione e dell'autorizzazione è subordinata all'effettiva acquisizione dei provvedimenti autorizzatori stabiliti dal suddetto codice. Al fine di velocizzare il procedimento nei casi di occupazione di spazi ed aree pubbliche che non prevedono installazioni di manufatti, ma soltanto la collocazione di fioriere, ombrelloni, tavoli, sedie e pedane, il SUAP rilascerà il provvedimento la cui efficacia è, comunque, subordinata al pronunciamento da parte della competente Soprintendenza BB.CC.AA. e del responsabile di igiene pubblica dell'ASP n°9 di Trapani;
6. Il mancato rispetto del suddetto termine di 30 giorni non comporta l'applicazione del principio del silenzio-assenso sulla richiesta di concessione o autorizzazione (comma 4°, art. 20 L. 241/90 e s.m.i.); l'attività in argomento non rientra tra quelle elencate nelle tabelle allegate al D.P.R. 26/04/1992, n°300 e s.m.i., né, peraltro, può applicarsi quanto previsto dall'art. 19 L. 241/90 e s.m.i., in quanto il rilascio della concessione e dell'autorizzazione è subordinato "all'esperimento di valutazioni tecniche discrezionali";
7. I provvedimenti di occupazione saranno rilasciati in bollo; la concessione di suolo pubblico avrà validità di 2 anni ed è in facoltà del Comune procedere al suo rinnovo;

Art.4

OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

1. (art.28 regolamento T.O.S.A.P.): *"Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione. Può essere consentita la voltura della concessione, previa domanda di cambiamento di intestazione. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese. Non è consentito occupare posto diverso da quello indicato nella concessione, se non dietro consenso del Comune. In caso di cambiamento di località il concessionario, dovrà provvedere, ove occorra, ad eventuale conguaglio del tributo. E' fatta salva ogni ulteriore disposizione di legge specifica, come quella in materia di commercio o su aree pubbliche."*

2. Il titolare della concessione o dell'autorizzazione è obbligato al pagamento della T.O.S.A.P., della T.A.R.S.U. e/o della T.I.A. per l'area pubblica occupata;
3. La concessione e l'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di rispettare le leggi, i regolamenti, compresi i regolamenti condominiali, ed ogni eventuale diritto di terzi, né lo esime dall'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altre Autorità o Enti;
4. Il titolare della concessione o dell'autorizzazione deve mantenere gli arredi in perfetto stato d'ordine e pulizia, adottando la massima cura ed igiene dello stato dei luoghi e deve rispettare le *"Linee generali degli interventi di decoro urbano nel centro storico di Trapani"* prot. n°10455/gab emanate dal Comune e dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani il 12/12/2003;
5. Il titolare non acquisisce alcun diritto sull'area pubblica concessa, né dello spazio limitrofo o adiacente all'occupazione stessa;
6. E' fatto obbligo al titolare della concessione o autorizzazione di comunicare la data d'inizio e ultimazione lavori, nonché, se necessario, il nominativo del Direttore e Assuntore dei lavori, i quali dovranno a loro volta, fare pervenire apposita dichiarazione di accettazione. Contestualmente alla comunicazione di fine lavori dovrà essere presentato il collaudo a firma del direttore dei lavori, con allegata la documentazione fotografica degli arredi (n°3 foto a colori). La ditta esecutrice dei lavori dovrà presentare contestualmente all'accettazione dei lavori il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in originale. Al completamento delle opere, il direttore dei lavori dovrà produrre una dichiarazione attestante l'avvenuto ripristino dei marciapiedi o della insussistenza di eventuali sconnessioni degli stessi e la dichiarazione di corretto montaggio e di stabilità delle strutture precarie montate;
7. Rimane a carico del titolare la responsabilità civile in caso di danni a persone o cose;
8. Il titolare ha l'obbligo di installare la segnaletica verticale idonea, secondo quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione e di demarcare ed individuare l'area concessa o autorizzata con apposita segnaletica orizzontale;
9. A semplice richiesta dell'Amministrazione, entro le 24 ore, l'area dovrà essere lasciata sgombera da qualsiasi attrezzatura al fine di permettere il passaggio di processioni religiose, cortei autorizzati, e/o manifestazioni pubbliche senza nulla pretendere dall'Amministrazione Comunale;

Art.5

DECADENZA DELLA CONCESSIONE E DELL'AUTORIZZAZIONE

1. (art.29 regolamento T.O.S.A.P.): *"Incorre nella decadenza della concessione chi non adempia le condizioni imposte nell'atto amministrativo o che non osservi le norme stabilite dalla Legge o dal presente Regolamento di attuazione. Sono cause della decadenza della concessione:*
 - *le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;*
 - *la violazione delle norme di Legge o regolamentari dettate in materia di occupazioni dei suoli;*
 - *l'uso improprio del diritto di occupazione e il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;*
 - *la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 90 gg. successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei 15gg. successivi in caso di occupazione temporanea;*
 - *il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico, nonché di altri eventuali oneri extratributari a carico del concessionario;*
 - *il mancato utilizzo dell'occupazione suolo da parte del titolare della concessione.*

Incorre altresì nella decadenza:

 - *a colui che non si sia avvalso entro 6 mesi della definizione delle formalità di ufficio della concessione accordata o che non abbia curato il versamento dell'eventuale somma richiesta a titolo di cauzione;*
 - *qualora avvenga il passaggio, nei modi e nelle forme di legge, del bene concesso del demanio comunale e del patrimonio indisponibile del Comune al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia o della Regione e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione o autorizzazione da parte del Comune. In materia di commercio su aree pubbliche si fa rinvio a quanto specificatamente previsto dalla Legge 112/91 e relativo regolamento di esecuzione 248/93"*.
2. La concessione e l'autorizzazione decadono qualora non sia ottenuta la D.I.A., ai fini della registrazione delle imprese alimentari (regolamento CE n°852/2004), per la somministrazione e la vendita di alimenti e bevande su suolo pubblico;

Art.6

REVOCA DELLA CONCESSIONE E DELL'AUTORIZZAZIONE

1. (art.30 regolamento T.O.S.A.P.): *“La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse;La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità, ove si eccettui la restituzione - senza interessi - della tassa pagata in anticipo come stabilito dall'articolo 41 del D. Lgs. n°507 del 15/11/1993”*;
2. La concessione o l'autorizzazione possono essere revocate, altresì, nei seguenti casi:
 - a) cessazione o trasferimento dell'attività commerciale;
 - b) per l'inesistenza o l'irregolarità dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ed alla somministrazione;
 - c) montaggio di arredi e installazioni precarie difformi rispetto al progetto approvato ed autorizzato e/o alle prescrizioni contenute nei pareri resi dagli Uffici e dagli Enti esterni;
 - d) non corresponsione dei tributi e gli oneri economici previsti nel regolamento T.O.S.A.P e la T.A.R.S.U., nei termini e modalità previste **dei rispettivi regolamenti**;
 - e) durante l'attività il titolare sia incorso in sanzioni, per tre volte, per cui è stata dichiarata con atto esecutivo la recidiva e/o la reiterazione ai sensi degli artt. 8 e 8 bis Legge 24/11/1981, n°689 e s.m.i. in materia di tutela ambientale, igienico sanitaria ed occupazione abusiva di suolo pubblico, immissione in atmosfera e quanto altro previsto da norme di settore nella violazione in ordine di occupazione, alla tutela dell'ambiente atmosferico e dell'ordine pubblico, nonché della tutela della sicurezza personale, e comunque, in violazione al presente Regolamento di Attuazione;
 - f) i manufatti autorizzati non vengono montati entro il termine di giorni 60 dal rilascio del titolo;
 - g) il titolare non risulti più provvisto dei requisiti prescritti per il rilascio della concessione e dell'autorizzazione;
 - h) non si ottempera alle ordinanze sindacali e/o dirigenziali emanate in attuazione alle disposizioni in materia di ordine, di pubblico interesse, di tutela ambientale e della sicurezza stradale;
 - i) non si ottempera, nei termini previsti, a quanto disposto dal punto 9 dell'art.4 del presente Regolamento di Attuazione, con conseguente emissione di provvedimento di sgombero forzato delle attrezzature con addebito delle spese;
 - l) per la realizzazione di lavori nel suolo e nel sottosuolo da parte di Enti pubblici;
4. La concessione e l'autorizzazione decadranno automaticamente nel caso in cui il titolare e/o propri dipendenti si siano resi responsabili di violazioni di legge di cui al Testo Unico di Pubblica Sicurezza (R.D. 18/06/1931, n°773).
5. Nel caso di mancato adeguamento delle installazioni precarie esistenti, entro i termini previsti dal presente Regolamento di Attuazione, l'Amministrazione procedere con la revoca della concessione o dell'autorizzazione.

Art.7

RINNOVO DELLA CONCESSIONE E DELL'AUTORIZZAZIONE

1. (art.31 regolamento T.O.S.A.P.): *“I provvedimenti di concessione o di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'obbligo di presentare almeno 15gg. prima della scadenza, domanda di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione. In caso di rinnovo dell'occupazione temporanea oltre l'anno continuativo, fatto salvo il comma 2 dell'articolo 42 del D.Lgs.507/93, è necessario una nuova istanza di concessione. Il mancato assorbimento pecuniario per l'occupazione già in essere, ovvero gli altri oneri extratributari a carico del concessionario, costituisce motivo di diniego al rinnovo.”*;
2. Qualora sia richiesto il rinnovo della concessione o dell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, ove l'installazione sia uguale a quella collocata nella stagione immediatamente precedente e risulti conforme alle tipologie ammesse dal presente disciplinare, la dichiarazione, in calce all'istanza, del titolare dell'attività imprenditoriale attestante la totale conformità dell'installazione a quella precedentemente oggetto della concessione originaria, esimerà il titolare stesso dal produrre la documentazione elencata al precedente articolo 2. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.
3. Allo scadere del termine delle concessioni temporanee e dei due anni per le concessioni permanenti e qualora per le medesime non sia stato concesso il rinnovo, ogni singolo elemento dell'installazione dovrà essere prontamente rimosso dal suolo pubblico.

Art.8

OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. (art.33 del regolamento TOSAP): *“Le occupazioni effettuate senza titolo o venute a scadere e non rinnovate sono considerate abusive e passabili delle sanzioni civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento di quanto dovuto. Per la loro cessazione il Comune ha inoltre facoltà, a norma dello articolo 823 c.c., sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal codice civile. Per le relative modalità procedurali si applicano le sanzioni amministrative previste dal presente regolamento”;*
2. La rimozione dei materiali relativi ad occupazione abusive viene eseguita secondo quanto previsto dall'art.34 del regolamento T.O.S.A.P. e delle norme vigenti in materia;
3. In tutti i casi di revoca e/o decadenza del titolo concessorio e dell'autorizzazione è fatto obbligo al titolare di rimuovere gli arredi, a totale cura e spese dello stesso; in difetto, l'Amministrazione procederà all'esecuzione coattiva dello sgombero, con rivalsa di spese a carico del concessionario, ai sensi degli artt. 21 ter della legge 241/1990 e dell'art. 823, comma 2, c.c. ;
4. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di svolgere controlli sulla conformità dell'installazione precaria al progetto presentato al SUAP, in qualsiasi momento del procedimento amministrativo ed in qualsiasi fase della durata della stessa.

Art.9

OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE O GRAVATE DA SERVITU' DI USO PUBBLICO

1. Oltre al rispetto delle norme generali vigenti in materia di occupazione di suolo pubblico ed ambiente, le occupazioni che interessano le sedi stradali sono concessi nei casi previsti dal Nuovo Codice della Strada, dal relativo Regolamento di esecuzione e nel rispetto del Regolamento Edilizio, del Regolamento T.O.S.A.P., del Piano Generali degli Impianti Pubblicitarie e dell'Ordinanza Ministeriale del 3 aprile 2002 sui requisiti igienico-sanitari per il commercio su aree pubbliche;
2. Nel centro abitato l'occupazione di marciapiede può essere effettuata sia rasente il muro che al margine del marciapiede o in adiacenza alle colonne/pilastrini se trattasi di spazio porticato e a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria di almeno ml. 2,00 (art.20 D.Lgs 30/04/1992, n°285), salvo eccezioni adeguatamente motivate e documentate;
4. Nel caso in cui il marciapiede nel quale è prevista l'installazione di strutture precarie abbia una larghezza pari o inferiore a ml. 4,00, deve obbligatoriamente essere lasciata libera una zona per la circolazione pedonale e delle persone con limitata o impedita capacità motoria almeno pari alla metà della larghezza del marciapiede stesso, con un minimo di ml.1,00;
5. La zona per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria dovrà essere libera da ostacoli quali: pali, aiuole, fioriere, panchine, sedie, etc.;
6. (punto XIV delibera G.M. N°39/2010): *“Stabilire che, al fine di sostenere le attività produttive, nel periodo estivo e limitatamente alla zona C – Centro – possono essere concesse occupazioni di suolo pubblico per la installazione di strutture precarie asservite alla attività di ristorazione, ancorché insistenti nelle aree ove è stato istituito il servizio dei parcheggi pubblici a pagamento previsti dal Piano Operativo Gestionale che con la odierna deliberazione si approva. In tal caso l'area richiesta viene sottratta alla effettiva utilizzazione di parcheggio pubblico a pagamento per essere temporaneamente destinata alla finalità sopra evidenziata. Il canone di utilizzazione delle predette aree dovrà comprendere in tal caso il pagamento, oltre che della tassa per l'occupazione di suolo pubblico, della tariffa agevolata, indicata al successivo punto XVI, prevista per gli stalli sottratti alla gestione del concessionario per tutto il tempo di occupazione, conformemente a quanto previsto all'art. 4, comma 5, dello Schema di Convenzione approvato con deliberazione consiliare n. 49 del 01/04/2008. La tariffa agevolata corrispondente alla occupazione degli stalli sarà introitata dal concessionario secondo le clausole contrattuali”;*
8. Possono essere concesse occupazioni della carreggiata per l'installazione di arredi asserviti all'attività di ristorazione e bar, ai sensi del 1° comma, art.20 del D.Lgs n°285/1992 e s.m.i. qualora il marciapiede abbia una larghezza insufficiente alle esigenze dell'attività commerciale e a condizione che:
 - a) la strada sia a bassissima intensità di traffico;
 - b) l'occupazione non determini intralcio alla circolazione;
 - c) per le strade a senso unico di marcia sia lasciata libera una carreggiata non inferiore a ml.3,00 e l'occupazione sia ad una distanza minima dall'incrocio pari a ml.5,00;

- d) per le strade a doppio senso di marcia sia lasciata libera una carreggiata non inferiore a ml.7,00 e l'occupazione sia ad una distanza minima dall'incrocio pari a ml.7,00;
9. (comma 2°, art.20 D.Lgs n°285/1992): “L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dai centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento”;

Art.10

ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

1. Le installazioni precarie su area pubblica devono possedere tutti i requisiti dettati dalle norme vigenti finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche. Nella concessione e nell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico deve darsi atto dell'applicazione, nei relativi progetti, delle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità e la visitabilità delle installazioni precarie, conformemente alle norme e disposizioni di cui al Decreto Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n°503. Alla domanda di concessione dovrà essere allegata apposita dichiarazione a firma di un professionista abilitato che attesti l'osservanza delle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

Art.11

DIVIETI

1. In linea generale, in merito alla progettazione, si dovrà porre sempre la massima attenzione a non limitare le visuali panoramiche e a qualificare e caratterizzare lo spazio urbano in cui saranno inseriti gli arredi. I componenti utilizzati non dovranno mai arrecare intralcio visivo e la zona per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria dovrà essere libera da ostacoli quali: pali, aiuole, fioriere, panchine, etc.;
2. Le installazioni dovranno essere mantenute in perfetto stato di ordine e decoro ed essere conformi nel tipo e nella quantità a quelli concessi;
3. Sono espressamente vietati: i teli di copertura (*per tende, ombrelloni o altre strutture*), in materiale plastico lucido e colorato, sedie e tavolini in materiali plastico stampato, l'alluminio anodizzato color oro o naturale, scritte e loghi di sponsor, cestini di materiale plastico stampato e/o riportanti elementi per pubblicità di sponsorizzazione, elementi a forma di gelato o di pupazzo o simili, banchi di vendita esterni, distributori automatici di giochi, dolci, caramelle e simili, giochi per bambini, videogiochi, e l'installazione di impianti rumorosi;
4. La manomissione di suolo pubblico con gettate di cemento, buchi, posa fissa di materiali e pavimentazioni è ovunque vietata;
5. Sono vietate di norma le pedane ovunque sia presente una pavimentazione pubblica di valore artistico e ambientale, salvo in situazioni particolarmente disagiati. Inoltre è vietata la copertura di chiusini, botole e griglie di aerazione;
6. Pedane, pavimentazioni ed eventuali elementi posti a protezione e delimitazione non devono eccedere dalle dimensioni dell'area data in concessione;
7. Sono vietate le occupazioni delle superfici antistanti i passaggi o gli ingressi pedonali;
8. Il fronte dell'area di occupazione del suolo pubblico non può eccedere quella del prospetto dove ha sede l'attività commerciale, a meno che non sia ottenuto l'assenso dei frontisti interessati;
9. E' vietato occupare l'area e lo spazio pubblico in prossimità di accessi a chiese, scuole e strutture pubbliche in genere; in tali casi occorrerà rispettare una distanza minima dagli accessi alle pubbliche strutture che sarà stabilita, caso per caso, dal dirigente, su parere vincolante del Comando di Polizia Municipale;
10. Gli arredi non dovranno arrecare in alcun modo ostacolo alla viabilità né coprire la segnaletica stradale e toponomastica, non dovranno occultare la pubblica illuminazione; dovranno risultare omogenei per ogni fronte di edificio per forma, colore e materiale e non dovranno presentare elementi rigidi o contundenti tali da costituire molestia o pericolo all'incolumità delle persone e alla circolazione;
11. (strutture precarie) Sugli spazi e sulle aree pubbliche ricadenti nel centro storico (zona omogenea A/1) e/o nella Z.T.L., è vietato collocare chioschi, edicole e qualsiasi altra struttura precaria la cui forma sia a scatola chiusa e del tipo di verso da quello indicato nell'elaborato grafico allegato al presente Regolamento di Attuazione;
12. (ombrelloni) I teli di copertura non potranno essere di materiale plastico, ma in tela impermeabilizzata e privi di scritte pubblicitarie, di colore chiaro. Non è consentito l'apposizione di ombrelloni in continuo con tende fisse. E' altresì ammesso un progetto di copertura con struttura a terra, in ferro o legno verniciato,

secondo un disegno unitario dell'intero ambito urbanistico (slargo, piazza, via). Sono vietate bordature e scritte, in particolar modo scritte pubblicitarie, e l'utilizzo di materiale plastico, lucido o riflettente. Le basi zavorrate, se previste, dovranno essere esclusivamente in pietra arenaria, legno o metallo brunito. Non è ammesso l'utilizzo contemporaneo di tende e ombrelloni;

13. (tende) non è ammesso quindi l'utilizzo di un'unica tenda a riparo di più vetrine, ancorché della stessa tipologia. In assenza di marciapiede, lungo le vie pubbliche, non potranno essere installate tende, laddove non possa essere garantita una larghezza minima di carreggiata pari a ml. 3,00, e solo per le zone ad esclusivo transito pedonale. La tenda non potrà essere sostenuta da montanti verticali. In ogni caso non dovranno comparire marchi pubblicitari o scritte riferite a prodotti;
14. (tavoli e sedie) Non sono ammessi: tavoli con solo struttura in plastica o materiale simile e piano d'appoggio in legno o altro materiale, tavoli completamente realizzati in materiale plastico o simile, anche se tinta legno, decori di qualsiasi genere, tavoli riportanti elementi per pubblicità di sponsorizzazione, né che riportino forme pubblicitarie provenienti da case fornitrici di prodotti di vendita. Non è ammessa la stampa di scritte, simboli e pubblicità sulle tovaglie, per la scelta delle quali si dovrà attenersi a colorazioni sobrie, di norma a tinta unita chiara, in coerenza con tutti gli altri elementi di arredo che concorrono a definire l'immagine della città. Le sedie non possono accatastate in maniera disordinata in uno dei lati dello spazio pubblico in concessione, neanche durante le ore notturne. Non sono ammesse comunque: sedie con struttura od interamente in plastica o materiale simile, anche se tinta legno;
15. (pedane) Le pedane, se accostate ai muri degli edifici, non dovranno coprire vani di porte o di finestre, o impedirne la luce e l'apertura, né addossarsi ad elementi architettonici o decorativi; in ogni caso la loro estensione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per regolarizzare l'andamento del suolo, senza arrivare a dislivelli superiori a cm. 10;
16. (sorgenti luminose) Non sono ammessi: lampade o porta lampade che contengono sponsorizzazioni, neon, laser. Le lampade sporgenti all'esterno devono avere altezza dal suolo compatibile con le caratteristiche delle porte di ingresso del locale dell'attività. Non è consentito apporre intorno alle aperture o vetrine dei negozi paramenti per evidenziarne l'immagine; qualora questi fossero esistenti, non è consentita la loro sostituzione anche con gli stessi materiali;
17. (impianti di climatizzazione) le unità esterne degli impianti di climatizzazione non potranno essere collocate all'esterno delle facciate o sui balconi prospicienti la pubblica via, ma potranno essere installate unicamente in parti di facciata verso i cortili interni. In caso di comprovata impossibilità, potranno essere valutate, in accordo con gli uffici competenti, soluzioni alternative tali da minimizzare l'impatto esteriore, e comunque presentando opportuno progetto a firma di tecnico abilitato;
18. (*bacheche*) L'installazione delle bacheche non potrà riguardare gli edifici pubblici né quelli di carattere monumentale tutelati ai sensi del D.Lgs. n°42/2004 e s.m.i., o avvenire comunque in modo da sovrapporsi a lapidi, stemmi, superfici bugnate, affrescate o altrimenti decorate, ovvero a cornici, stipiti, lesene, marcapiani, zoccolature e altri elementi dell'ornato architettonico. Dovranno essere rimosse tutte le bacheche esistenti che risultino in contrasto con le presenti disposizioni e con l'ornato del fronte dell'edificio. La collocazione dovrà rispettare opportuni criteri di proporzionalità e simmetria, in modo tale che il perimetro delle bacheche risulti pressoché equidistante dagli elementi sopra elencati, e in modo tale da mantenere gli allineamenti presenti in facciata. La collocazione di bacheche è consentita sulle pareti degli edifici prospicienti le pubbliche vie o piazze i cui paramenti murari, rivestimenti, le decorazioni architettoniche, siano mantenuti in condizioni di integrità e decoro. Non può essere autorizzata la collocazione di bacheche se le condizioni del paramento murario e di tutti gli elementi accessori e di finitura che concorrono a definire l'aspetto esteriore degli edifici siano carenti dei necessari interventi di manutenzione e restauro. E' vietata l'apposizione di bacheche in corrispondenza degli spigoli dei fabbricati;
19. E' vietata di norma ogni altra forma di pubblicità e comunicazione mediante materiale grafico applicato su supporti fissi che risulti soggetta alla pubblica vista. Per ogni forma di pubblica si rimanda alle norme di attuazione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

Art.12

INQUINAMENTO ACUSTICO

1. Sono vietate le attività rumorose su suolo pubblico.
2. Al fine di tutelare la salute pubblica o dell'ambiente, il sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso a speciale forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività, ai sensi dell'art.9 della Legge 26/10/1995, n°447 e s.m.i..

3. Le violazioni alle prescrizioni contenute nel presente articolo sono punite con le sanzioni previste dall'art.10 della Legge 26/10/1995, n°447 e s.m.i. e dall'art.659 del codice penale.

Art.13
SANZIONI

1. (art.53 del regolamento TOSAP): *“Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'articolo 53 del D.L.gs. 507/93.*

1) sopratassa:

- *Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una sopratassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta;*
- *Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una sopratassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta;*
- *Se la tardiva presentazione della denuncia ed il tardivo versamento è avvenuto nei 30gg. successivi alla data di scadenza stabilita le sopratasse di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 50% ed al 10%;*
- *sulle somme dovute a titolo di tassa e sopratassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto;*

2) Violazione del regolamento:

- *Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli articoli 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3/3/1994 n.383 (e successive modificazioni) del D.L. 30/04/1992 n.285 (e successive modificazioni) e della legge 24/11/1981 n. 689 (e successive modificazioni).*

La sanzione amministrativa è irrogata separatamente dall'imposta non dichiarata o dovuta. Nel verbale dovrà essere motivatamente esposto l'oggetto della violazione commessa e l'ammontare della sanzione irrogata.”

Art.14
NORMA TRANSITORIA

1. Nel caso gli arredi urbani e le installazioni precarie esistenti non risultino conformi alle tipologie ammesse dal presente disciplinare, i titolari di concessioni di occupazione di suolo pubblico rilasciate dovranno adeguare le proprie installazioni, ai fini della riqualificazione paesistico architettonica dell'abitato come previsto dal presente regolamento di attuazione, entro **tre anni** dall'entrata in vigore dello stesso. Nel caso di mancato adeguamento entro i termini previsti, l'Amministrazione può imporre l'obbligo alla rimozione, in qualunque momento, e in caso di inadempimento procedere alla revoca della concessione e dell'autorizzazione;
2. Per gli arredi urbani per i quali, in base al presente regolamento occorre provvedere, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, ad un adeguamento si procede al rilascio di una nuova autorizzazione;
3. I proprietari dei cartelli della pubblicità cinematografica esistenti nel territorio comunale dovranno presentare al SUAP un progetto unitario di adeguamento alla disciplina del presente Regolamento di Attuazione, entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso, ai fini della riqualificazione della piazza.

Art.15
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento di attuazione entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce ogni altra regolamentazione della materia che sia in contrasto o incompatibile con lo stesso;
2. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.